



COMMISSIONE EUROPEA
DG Concorrenza

***Caso M.10069 - HDI ASSICURAZIONI /
AMISSIMA ASSICURAZIONI***

Il testo in lingua italiana è il solo disponibile e facente fede.

**REGOLAMENTO (CE) n. 139/2004
SULLE CONCENTRAZIONI**

Articolo 6, paragrafo 1, lettera b) NON OPPOSIZIONE
data: 18/12/2020

***In formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento
n.32020M10069***



Bruxelles, 18.12.2020
C(2020) 9527 final

VERSIONE PUBBLICATA

Alla parte notificante

**Oggetto: Caso M.10069 – HDI ASSICURAZIONI / AMISSIMA ASSICURAZIONI
Decisione della Commissione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b),
del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio¹ e dell'articolo 57
dell'accordo sullo Spazio economico europeo²**

Gentile signora/Gentili signore e/o Egregio signore/Egregi signori,

1. In data 24 novembre 2020 è pervenuta alla Commissione europea la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento sulle concentrazioni. Con tale operazione HDI Assicurazioni S.p.A. («HDI», Italia), controllata dal gruppo Talanx («Talanx», Germania) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo di Amissima Assicurazioni S.p.A. («Amissima», Italia)³. La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
 - HDI: fornitura e distribuzione di prodotti assicurativi vita e non vita in Italia,
 - Talanx: fornitura e distribuzione di prodotti assicurativi e riassicurativi vita e non vita a livello mondiale,
 - Amissima: fornitura e distribuzione di prodotti assicurativi non vita in Italia.
3. A seguito dell'esame della notifica, la Commissione europea è giunta alla conclusione che l'operazione notificata rientra nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni e del punto 5, lettera c) della comunicazione della Commissione

¹ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 ("il regolamento sulle concentrazioni"). A decorrere dal 1° dicembre 2009, il trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE") ha introdotto determinati cambiamenti, quale la sostituzione del termine "Comunità" con il termine "Unione" e dell'espressione "mercato comune" con l'espressione "mercato interno". Nella presente decisione viene utilizzata la terminologia del TFUE.

² GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3 ("l'accordo SEE").

³ Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. C 417 del 02.12.2020, pag. 55.

concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio⁴.

4. Per le ragioni precisate nella comunicazione concernente una procedura semplificata, la Commissione europea ha deciso di non opporsi all'operazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno e con l'accordo SEE. La presente decisione è adottata in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni e dell'articolo 57 dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

Per la Commissione

(Firma)
Olivier GUERSENT
Direttore generale

⁴ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.